

L.G. 30/2023

Sent. 48/2023



TRIBUNALE DI UDINE
CANCELLERIA DEI FALLIMENTI
ESTRATTO DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO

Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Francesco VENIER - Presidente – dott. Gianpaolo FABBRO e dott.ssa Annalisa BARZAZI – Giudici, letto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, proposto da **Giaiotti s.r.l. in liquidazione, con l'avv. Massimo Balestra**, nel quale si espone che: -la società era stata posta in liquidazione il 31.1.2011 ed in data 30.5.2011 aveva proposto domanda di concordato preventivo, poi omologato con decreto di questo Tribunale del 14-24.10.2011; (procedimento R.G. n. 70-1/2023) ha pronunciato la seguente

SENTENZA
(omissis)

visti gli artt. 1, 5, 6, 15, 16 R.D. 16.3.1942 n. 267, 390 D.L.vo 12.1.2019, n. 14:

-dichiara il fallimento di

GIAIOTTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
(C.F. 00251280301)
con sede a Cividale del Friuli (Udine), in Via Udine n. 85

- nomina** quale giudice delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;
 - nomina** curatore la rag. comm. Maria Cristina Cojutti (CJTMCR60S46L483N), con studio a Udine, in via Roma n. 43, Corte Roma int. 11/D;
 - ordina** al legale rappresentante della fallita e a chiunque ne abbia il materiale possesso di depositare entro tre giorni in Cancelleria i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
 - ordina** al legale rappresentante della fallita di consegnare al curatore tutta la corrispondenza, compresa quella in forma elettronica, relativa ai rapporti compresi nel fallimento;
 - fissa** ex art. 16 n. 4, II parte L.F. il giorno 27.11.2023, ore 12.15, per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato;
 - assegna** ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di trenta giorni prima della adunanza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del Curatore del ricorso e dei relativi documenti secondo le modalità di cui all'art. 93 L.F., avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 L.F.;
 - avverte** che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
 - dispone**, ai sensi dell'art. 17 L.F., che la presente sentenza sia notificata al Pubblico Ministero, alla società debitrice, comunicata per estratto al curatore, nonché trasmessa per estratto, anche per via telematica, all'Ufficio del Registro delle Imprese.
- Udine, 13.7.2023.

- seguono firme -

DEPOSITATA in Cancelleria oggi 20 luglio 2023

IL DIRETTORE
(f.to dott.ssa Elena PIGNOLO)

ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Udine, 20 luglio 2023

IL DIRETTORE
dott.ssa Elena PIGNOLO

Elena Pignolo

